



**CAMPIONATI E TORNEI DI CALCIO a 11**  
**PROTOCOLLO ANTICOID**  
**AGGIORNAMENTO 30 SETTEMBRE 2021**

**Premessa**

Alla luce dell'evoluzione normativa, è necessario aggiornare il Protocollo Anticovid a suo tempo pubblicato nei comunicati ufficiali.

In particolare, per la redazione del Protocollo, è stato **tenuto conto della normativa nazionale e di quella specifica per le attività sportive svolte all'interno della Regione Toscana, attualmente classificata in zona bianca.**

Trovate elenco di tale normativa al termine di questa nota, con i relativi link per la sua consultazione.

Come più volte ribadito, la nostra Associazione, come ha sempre fatto durante tutto il periodo di emergenza pandemica, si attiene e si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in vigore: solo il rispetto scrupoloso di essa e il senso di responsabilità di ciascuno possono consentire lo svolgimento dei nostri campionati e tornei.

Come Associazione auspichiamo che i nostri associati seguano le indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie e si vaccinino, ma non introdurremo limitazioni o divieti per i non vaccinati se non in forza di legge. Ogni squadra partecipante è libera naturalmente di regolarsi come crede, essendo ognuna perfettamente autonoma e allo stesso tempo libera di fissare le proprie regole per il tesseramento dei calciatori.

**Per quanto riguarda il possesso della certificazione verde per partecipare alle gare e ai relativi allenamenti, e/o accedere all'impianto di gioco, al momento attuale, la situazione è la seguente:**

- **calciatori, non vi è nessun obbligo.** Essi possono anche accedere liberamente agli spogliatoi e alle docce, purché rispettino le norme di comportamento più avanti descritte;
- **dirigenti, tecnici, collaboratori sportivi, arbitri.** Dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre, istruttori, tecnici, collaboratori sportivi, arbitri, amministrativi etc che operano all'interno di strutture sportive, sia che lo facciano per lavoro, sia a fronte di "compensi sportivi" e rimborsi spese sia a titolo volontario e senza percepire alcun compenso, devono essere in possesso di certificazione verde. Lo prevede l'articolo 3 del decreto legge 127/2021. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. I datori di lavoro (nel nostro caso i **legali rappresentanti dell'associazione**) sono tenuti a verificare il **rispetto delle prescrizioni**;

- **pubblico**, se l'impianto può essere "isolato" cioè se è possibile non consentire l'accesso a chiunque (circostanza che non può verificarsi per impianti situati a bordo strada, o in contesti di parchi pubblici e così via) è **obbligatorio essere in possesso di green pass per assistere alle gare**. Spetta a chi gestisce il sito sportivo, o comunque a chi ne abbia al momento la responsabilità, assicurarne il rispetto.

Sul nostro sito trovate un documento specifico che si sofferma su obblighi e uso della certificazione verde.

### **DOVE SI ATTUA IL PROTOCOLLO E CHI LO DEVE RISPETTARE**

Nei casi in cui l'**organizzazione sportiva** non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall'Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS).

Per quanto riguarda le gare AICS e i relativi allenamenti, **tutte le nostre squadre dovranno pertanto attenersi al presente protocollo**.

**Il protocollo si attua in tutti i siti sportivi, e deve essere rispettato da tutti gli operatori sportivi. Spetta a chi gestisce il sito sportivo, o comunque a chi ne abbia al momento la responsabilità, assicurarne il rispetto.**

Secondo le Linee Guida per l'attività sportiva motoria e di base, aggiornate sulla base del decreto-legge 105/2021:

- per **sito sportivo** si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori;
- per **operatore sportivo** si intende sia chi pratica l'attività sportiva sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc.).

### **OBBLIGO DI CERTIFICATO MEDICO**

La normativa statale e regionale prevedono, per coloro che **praticano l'attività sportiva in qualità di calciatori**, l'**obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva del gioco del calcio**.

**Il protocollo recepisce quest'obbligo.**

- Per quanto riguarda i **campionati di calcio a 11**, l'AICS prevede l'obbligo del certificato di **idoneità agonistica** alla pratica del gioco del calcio;
- per quanto riguarda i **tornei** è sufficiente il possesso del certificato di **idoneità non agonistica**, anche se si consiglia di dotarsi di quello di idoneità agonistica.

### **ISTITUZIONE DELL'ADDETTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE ANTICOVID**

Nell'ottobre del 2020, l'assemblea delle società partecipanti al **campionato di calcio** aveva unanimamente approvato l'istituzione di tale figura. Le assemblee indette per la stagione

2021/2022 l'hanno riproposto, senza che ci siano state richieste di modifica. Pertanto si considera confermata la sua istituzione.

**Ogni squadra** dovrà così, per ogni gara, mettere a disposizione **un proprio tesserato addetto a garantire il rispetto della normativa anticovid**. Il nominativo di tale dirigente dovrà essere indicato nella nota di gara, negli appositi spazi. Per le squadre di casa, tale tesserato svolgerà anche la mansione di addetto all'arbitro.

I suddetti tesserati dovranno essere presenti nel recinto di gioco all'arrivo delle due squadre (e comunque ognuno di essi almeno all'arrivo della sua). **Dovranno sempre indossare la mascherina nello svolgimento delle loro funzioni.**

E' preferibile che non si siedano in panchina, ma che si trattengano davanti gli spogliatoi, assicurando che nessuna persona che non ne ha titolo faccia ingresso nel recinto di gioco. Solo se ciò può essere garantito, possono anche accomodarsi in panchina, ma solo allorquando la gara è iniziata ed è in svolgimento. Dovranno trovarsi inoltre all'ingresso degli spogliatoi al termine della gara e assicurare che tutte le procedure più avanti descritte siano scrupolosamente osservate, segnalando all'arbitro ogni eventuale violazione a tali procedure.

## **MISURE DA ADOTTARE**

### **Da parte dei gestori dell'impianto o chi comunque ne ha il momento la responsabilità**

#### **1) Dare informazione sulle misure di prevenzione. Cartellonistica da adottare**

**I gestori dell'impianto o chi comunque ne ha il momento la responsabilità, sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID - 19.**

Dovranno pertanto provvedere in primo luogo a **fornire una completa e adeguata informazione sui comportamenti da tenere a tutti coloro che intendono accedervi, a qualsiasi titolo**, nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti.

**Nell'impianto dove si effettuano le gare e/o gli allenamenti devono pertanto essere affissi i cartelli i cui fac simile sono stati già inviati, a partire, come suggerito dalle "linee guida" da quello denominato "Lo sport riprende in sicurezza".**

Nei cartelli o comunque negli stampati presenti all'ingresso, deve essere espressamente specificato, in maniera chiaramente leggibile:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
- l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
- l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, il mantenere la distanza di sicurezza, rispettare il divieto di assembramento, osservare le regole di igiene delle mani, utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale

(DPI).

## **2) Predisporre dispenser per l'igiene delle mani**

**I gestori dell'impianto o chi comunque ne ha il momento la responsabilità, deve mettere a disposizione almeno 4 dispenser con prodotti igienizzanti:**

- all'ingresso del recinto di gioco, in luogo ben visibile
- nello spogliatoio della squadra ospitante
- nello spogliatoio della squadra ospitata
- nello spogliatoio dell'arbitro

## **3) Accesso agli Spogliatoi e loro pulizia.**

L'aggiornamento delle faq ha consentito una revisione delle disposizioni emanate a suo tempo. Secondo le FAQ ministeriali *"il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura deve risultare dal rispetto dell'area prevista di 12mq per persona."* Fatto ciò (che in genere non comporta problemi per gli impianti di calcio, "per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio." **Sulla porta d'ingresso di ciascun spogliatoio, deve essere pertanto affisso un cartello, riportante tale numero.**

**E' obbligatorio fare regolare e frequente pulizia e disinfenzione delle aree comuni (spogliatoi, e servizi igienici). Allo scopo, in ogni spogliatoio deve essere affisso, in modo ben visibile, il registro nel quale sono puntualmente annotate le pulizie fatte, secondo il modello allegato.**

**E' necessario favorire costantemente il ricambio d'aria**

**Presso l'impianto dovrà essere presente almeno un contenitore dove conferire, in appositi sacchetti, mascherine e guanti usati**

### **da parte degli addetti alle procedure anticovid**

o, in caso di assenza, dai gestori dell'impianto o da chi comunque ne ha il momento la responsabilità

#### **1) Misurazione della temperatura corporea:**

Non si può consentire a nessuno l'ingresso nel recinto di gioco se non è stato sottoposto alla **misurazione della temperatura corporea**. In caso di temperatura maggiore di 37,5 gradi, non dovrà essere consentito l'accesso.

La misurazione è a cura degli addetti anticovid. Tutte le squadre partecipanti dovranno pertanto munirsi di almeno un misuratore di temperatura.

**All'arbitro dovrà essere consegnata attestazione che è stata misurata la temperatura corporea secondo il fac simile inviato in allegato**

#### **2) Controllo della compilazione del Registro delle presenze**

Al momento dell'accesso al recinto di gioco, ci si deve registrare **nell'apposito registro dei presenti** (vedi fac simile inviato) nella sede dell'attività sportiva.

**Chiunque, a vario titolo, entra nel recinto di gioco (atleti, tecnici, dirigenti, arbitro etc), dovrà pertanto annotare nel registro il proprio nome e cognome e il proprio numero di**

telefono.

**Il registro deve essere compilato ogni volta e per ogni accesso giornaliero, e conservato dalla squadra ospitante per almeno 14 giorni.**

**E' consentito giungere nell'impianto con un elenco già precompilato, ma ciò non esime comunque dall'obbligo di istituirlo e di annotarvi coloro che non sono presenti nell'elenco precompilato**

Il controllo della corretta compilazione è a cura degli addetti anticovid.

**Gli addetti al rispetto delle procedure anticovid dovranno inoltre, collaborando tra loro:**

- **Vigilare affinché tutti i tesserati accedano al recinto di gioco indossando correttamente la mascherina, e in caso contrario non consentire loro l'accesso;**
- **Informare l'arbitro nel caso non sia stato istituito il registro delle presenze;**
- **Accertarsi che vi siano i dispenser igienizzanti e vigilare affinché chi fa ingresso nell'impianto li utilizzi;**
- **Accertarsi che vi sia la cartellonistica prescritta, e segnalare all'arbitro la sua eventuale mancanza;**

### **COMPORTAMENTO DA TENERE** **DA PARTE DI COLORO CHE ACCEDONO ALL'IMPIANTO**

Tutti coloro che a qualunque titolo accedono all'impianto di gioco dovranno:

- **entrare nel recinto di gioco indossando la mascherina. La mascherina deve essere indossata correttamente;**
- **igienizzare le mani all'ingresso e in uscita dall'impianto;**
- **all'interno del recinto di gioco, in assenza di attività sportiva, tenere la distanza interpersonale di almeno un metro e in caso di affollamento indossare la mascherina;**
- **all'interno degli spogliatoi indossare obbligatoriamente la mascherina e mantenere la distanza interpersonale anche sotto la doccia;**
- **non usare dispositivi comuni, quali asciugacapelli, ecc.**
- **riporre i propri indumenti personali in una borsa e non lasciarli appesi agli attaccapanni;**

**Tutti i tesserati debbono osservare scrupolosamente quanto disposto dagli addetti alle procedure anticovid, e tenere nei loro confronti un comportamento improntato alla massima correttezza. Ogni trasgressione sarà punita disciplinarmente.**

### **GLI ARBITRI: MISURE DA ADOTTARE E RUOLO NEL PROTOCOLLO ANTICOVID**

- **L'arbitro dovrà accedere all'impianto **INDOSSANDO SEMPRE LA MASCHERINA;****
- **Dovrà essere messo a sua disposizione lo spogliatoio arbitrale. E' vietato a chiunque l'ingresso nello spogliatoio arbitrale, a qualsiasi titolo, sia prima sia dopo la gara, a meno che ciò non sia esplicitamente e preventivamente autorizzato dall'arbitro stesso. In ogni caso, chi entra è obbligato ad indossare la mascherina e tenerla indossata per tutto il tempo della permanenza.**
- **La consegna della distinta giocatori dovrà essere effettuata fuori dallo spogliatoio arbitrale. A tal fine il dirigente accompagnatore, indossando la mascherina, se la porta è chiusa, dovrà bussare chiedendo l'autorizzazione a consegnarla.**
- **La riconsegna dei documenti di gara dovrà essere effettuata fuori dallo spogliatoio arbitrale, in analogia alla consegna.**

- **Identificazione dei giocatori partecipanti alla gara:** la "chiama" dovrà essere effettuata all'esterno degli spogliatoi. In caso di pioggia, l'arbitro si tratterrà all'interno del suo spogliatoio e i calciatori sfileranno davanti a lui, davanti e all'esterno dello spogliatoio stesso.
- I calciatori, durante la "chiama", dovranno indossare la mascherina, che abbasseranno solo al momento dell'identificazione.
- Se non è presente nessun addetto anticovid, la gara non può essere iniziata o proseguita. Se una delle due squadre non mette a disposizione un proprio tesserato, sarà sanzionata.
- L'arbitro dovrà annotare sul suo rapporto tutto quello che gli è stato riferito dagli addetti anticovid, oltre a quello che ha direttamente constatato.

#### **Intervento a seguito di individuazione di caso di COVID-19**

Qualora si venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, il gestore o comunque il responsabile del sito sportivo dovrà contattare la ASL di competenza e seguire tutte le indicazioni da essa fornite. Si suggerisce comunque di avvertire coloro che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.

Spetta all'ASL disporre tutte le misure idonee, comprese quelle relative alla quarantena.

#### **Normativa di riferimento**

- DPCM 13 ottobre 2020 (G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020) Il DPCM individua le discipline sportive «da contatto» (che cioè durante lo svolgimento dell'attività sportiva prevedono occasioni di contatto ravvicinato, anche occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalle norme emanate per il contenimento della pandemia da COVID-19). Esso dispone inoltre che **è consentito lo svolgimento degli sport di contatto, a livello sia agonistico che di base, nel rispetto dei protocolli emanati** dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed **Enti di Promozione sportiva**, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (G.U. 52 del 2 marzo 2021) che disciplina tra l'altro le misure da adottare in zona bianca per la prevenzione del contagio;
- Ordinanza Ministro della Salute 22 giugno 2021 (G.U. 148 del 23/06/2021) così come modificata con Ordinanza Ministero della Salute 27 agosto 2021 (G.U. 207 del 30/08/2021). Con tali ordinanze si dispone che **sino al 31 ottobre** "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 (G.U. 143 del 17/06/2021) che disciplina l'emissione e validazione delle "certificazioni verdi COVID-19";
- Decreto legge 23 luglio 2021, n.105 (G.U. 143 del 23/07/2021) convertito in Legge n.106 del 16 settembre 2021 (G.U. 224 del 18/09/2021). Il testo coordinato è stato ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 30/09/2021. La legge, l'altro, proroga al 31/12/2021 lo stato di emergenza nazionale e dispone a quali attività e servizi si

possa accedere, in zona bianca, solo se muniti di certificazione verde (green pass).

- Linee Guida per l'attività sportiva motoria e di base, aggiornate sulla base del decreto-legge 105/2021. Esse forniscono le indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico, alle quali **devono attenersi i soggetti che gestiscono**, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o **i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità**.
- Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111 (G.U. 187 del 06/08/2021) convertito in Legge n.133 del 24 settembre 2021, che disciplina, tra l'altro, la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive all'aperto
- Decreto legge 21 settembre 2021 n.127 che estende, **a partire dal 15 ottobre**, l'obbligo del green pass in tutti gli ambiti lavorativi pubblici e privati, compreso per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.
- le FAQ del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornate al 27 settembre 2021, e le FAQ di carattere più generale sul sito della Presidenza del Consiglio.